



AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: Pubblica Istruzione

Determinazione Dirigenziale n. 111 del 20-02-2025

Oggetto:

INDIZIONE DI UN AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI CAMPUS ESTIVI, CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, A FAVORE DI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 2025-2029

INDIZIONE DI UN AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI CAMPUS ESTIVI, CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, A FAVORE DI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 2025-2029

IL DIRETTORE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIDERATO che i centri estivi comunali costituiscono un'iniziativa consolidata dell'Amministrazione comunale che viene incontro ai bisogni di svago, riposo e accudimento dei bambini quando, terminate le attività scolastiche, restano sul territorio prima e dopo le vacanze con le proprie famiglie;

CONSIDERATO che l'offerta di una proposta educativa e di socializzazione valida e qualificata e a costi contenuti, oltre a supportare le famiglie nei bisogni di conciliazione tra i tempi di lavoro e cura della famiglia, in alcuni casi contribuisce a contrastare situazione di povertà educativa, disagio e emarginazione;

CONSIDERATO che, all'interno di un contesto dinamico di riqualificazione del tessuto urbano e sociale innescato dall'investimento di risorse regionali ed europee, l'Amministrazione comunale ha avviato un percorso di ripensamento delle politiche educative a favore dei minori e dei giovani che, nell'incessante processo di costruzione di una comunità educante sempre più coesa ed attenta, coinvolga le energie generative e le competenze degli enti del Terzo Settore attraverso lo strumento della co-progettazione ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017;

CONSIDERATO che, al fine di valorizzare appieno il possibile contributo del Terzo Settore incoraggiando la presentazione di progettualità di più ampio respiro, svincolate dai requisiti strutturali, organizzativi-gestionali e di qualificazione del personale socio-educativo, a volte stringenti, imposti dalla normativa regionale, l'Amministrazione intende organizzare attività di campus estivi che esulano dal perimetro delle unità di offerta sociali per minori "Centro Ricreativo Diurno (CRD)", definite dalla DGR n. 11496 del 27/3/2010 e regolate dal Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale del 12 febbraio 2010 n. 1254;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 18 febbraio 2025 con la quale si approva il documento "Linee di indirizzo per la co-progettazione e gestione di Campus Estivi, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria, per il periodo 2025-2029";

CONSIDERATO opportuno selezionare un Ente del terzo settore a cui affidare la gestione dei suddetti Campus estivi, attraverso una procedura di co-progettazione, da sviluppare secondo le linee di indirizzo approvate;

CONSIDERATO che l'intera disciplina del cosiddetto Terzo Settore è stata ridefinita con il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e che sono state introdotte disposizioni innovative finalizzate a:

- promuovere le attività svolte dai diversi organismi di utilità sociale operanti nei territori;
- disciplinare in maniera puntuale le procedure tramite le quali le amministrazioni pubbliche interloquiscono con tali organismi;

CONSIDERATO che il nuovo Codice del Terzo Settore prevede specificamente:

- all'art.2, il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- all'art. 5, comma 2, che gli Enti Locali possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di

verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

– all'art. 55, gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti finalizzati alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

CONSIDERATO che la procedura di co-progettazione deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Richiamati:

– l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le nuove norme sul procedimento amministrativo secondo cui: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.";

– l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha rafforzato la valenza della norma appena citata: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

VISTO l'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 CTS secondo cui:

– in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

– la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2;

– ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che: "1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.";

VISTE le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021, n.72 secondo cui:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma esige che si tratti di "specifici progetti";

CONSIDERATO che la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

CONSIDERATO che ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

CONSIDERATO che per attivare la prima fase della co-progettazione ovvero la selezione del soggetto/soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione è necessario emettere avviso d'istruttoria pubblica;

CONSIDERATO opportuno approvare la documentazione amministrativa necessaria, composta da:

- Avviso pubblico di co-progettazione;
- Schema di convenzione;
- Domanda di partecipazione;
- Dichiarazioni rese dei partner dell'eventuale rete;
- Format proposta progettuale;

CONSIDERATO che è opportuno fissare al 18 marzo 2025 il termine finale per la presentazione delle candidature;

CONSIDERATO che in questa fase di avvio dell'istruttoria pubblica non è necessario assumere impegni di spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 9 aprile 2024, n. 58 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 27 dicembre 2024, n. 228 con la quale è stato autorizzato l'Esercizio Provvisorio ed approvato il Bilancio e il Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile) per l'Esercizio Provvisorio – anno 2025;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore Area 2 Servizi alla Persona;

DETERMINA

1. Di approvare l'indizione di un Avviso d'istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione di Campus Estivi, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria, per il periodo 2025-2029";
2. Di approvare in particolare la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale di questa determinazione:

- Avviso pubblico di co-progettazione;
 - Schema di Convenzione;
 - Domanda di partecipazione;
 - Dichiarazioni rese dei partner dell'eventuale rete;
 - Format proposta progettuale;
3. Di stabilire nella data del 18 marzo 2025 ore 12:00 il termine finale per la presentazione delle candidature;
 4. Di attestare che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/00;
 5. Di attestare che la presente determinazione dirigenziale non comporta spesa;
 6. Di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di Rho (www.comune.rho.mi.it), oltre che nella sezione relativa all'Amministrazione trasparente ;
 7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 241, è la dott.ssa Emanuela Antonazzo, Responsabile dei Servizi per l'educazione e i giovani.

Rho, 20-02-2025

Sottoscritta da
FRANCESCO REINA

Documento firmato digitalmente